

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 67 del 22/12/2014

Copia della presente deliberazione nr. 67 del 22/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 14/01/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CESSIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:13 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| CECCHINI PIERO | P | TONTI TIZIANO | P |
| RUSSOMANNO PAOLO | P | DEL PRETE ENRICO | P |
| BENELLI GASTONE | P | DEL CORSO PIERANGELO | G |
| FILIPPINI EMILIO | P | LORENZI FABIO | P |
| ERCOLESSI LUCA MARIA | P | GAUDENZI SIMONA | G |
| SABATTINI LAURA | P | CECCHINI MARCO | P |
| PICCIONI GIOVANNA | P | CASANTI FILIPPO | P |
| CAVOLI ALBERTO | P | LATTANZIO GIUSEPPE | P |
| GALLI SEVERINO | P | | |

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

I Consiglieri Del Corso e Gaudenzi sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO .

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 57 (proponente: Assessore Galvani) predisposta in data 07/07/2014 dal Dirigente Francesco Rinaldini;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/11/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 18/11/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Relaziona l'Assessore Galvani: "Nel 2011, al momento dell'insediamento, si pensava di poter dare maggiore redditività alle farmacie, tuttavia le manovre sul personale, l'utilizzo del mercato elettronico hanno reso più rigida la gestione delle farmacie. Il ruolo sociale delle farmacie si evidenzia quando vengono insediate in territori dove il privato non ha interesse. Nel contesto commerciale, là dove l'esercizio privato è facilitato, quello pubblico ha difficoltà a muoversi."

Durante la discussione entra il Consigliere Del Corso. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n.16.

La discussione prosegue con gli interventi:

- del Consigliere Lorenzi che presenta un video sulla gestione delle farmacie comunali di Forlì;
 - del Consigliere Lattanzio che legge una relazione in merito (depositata agli atti) e chiede al Presidente del Consiglio che venga inviata alla Procura Generale della Corte dei Conti;
 - del Consigliere Del Prete, il quale conferma la funzione sociale delle farmacie. Solo a settembre è venuto a sapere dell'intenzione di vendere la titolarità delle farmacie. Ricorda proposte pervenute da farmacie di Riccione.
- Rispondono:
- Il Sindaco dichiara che la funzione sociale della farmacia rimarrebbe, perchè l'intenzione è di venderne solo una. Più passa il tempo, meno varrà la farmacia. Lascia, quindi, la parola al Dirigente Dott. Rinaldini per rispondere in merito alla scelta dello Studio che ha redatto la valutazione della farmacia.
 - Il Consigliere Ercolessi espone un excursus storico sulla farmacia. Spiega che se la scelta cade sull'alienazione, si possono utilizzare le entrate per gli investimenti, mentre se viene data in gestione si realizzeranno entrate correnti destinate a spese correnti.
 - Il Consigliere Lorenzi richiama il PEG dove le farmacie sono individuate come obiettivi da mantenere e da potenziare.
 - Il Consigliere Casanti presenta un emendamento al fine di chiarirsi le idee e capire cosa si intende fare. (Allegato A).
 - Il Consigliere Ercolessi premette, con riferimento all'art. 42 del TU 267/2000, che "Il Consiglio deve autorizzare Giunta o il Dirigente a vendere o dare in gestione la farmacia. A tal fine presenta l'allegato emendamento (Allegato B).
 - Il Consigliere Casanti dichiara che l'emendamento proposto dal Consigliere Ercolessi è "una cambiale in bianco alla Giunta comunale".
 - Il Consigliere Del Prete chiede, a nome di tutta la minoranza consiliare che l'argomento venga votato per appello nominale.

INOLTRE

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), contrari n. 06 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L. , Cecchini Marco di L.N. e 00 astenuti, espressi per alzata di mano;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

UUUUUUUUUUUUUU

Il Presidente, dopo aver verificato che la richiesta viene avanzata da sei Consiglieri e quindi sussiste il numero necessario di 1/3 dei Consiglieri previsti dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, ammette la votazione per appello nominale:

Intervengono quindi:

- La Consiglieria Sabattini che conferma la necessità di un'ulteriore stima;
- Il Consigliere Ercolessi che conferma la necessità di verificare la competenza dello Studio MG a seguito di quanto illustrato dal Consigliere Lattanzio;
- Il Consigliere Tonti che dichiara che il punto è politico: le farmacie sono un bene che può essere messo in vendita. Il pubblico non deve fare l'imprenditore. Le farmacie a Cattolica non svolgono alcuna funzione sociale;
- Il Consigliere Del Corso si dichiara contrario alla vendita delle farmacie, che vanno gestite per portare un utile all'Ente pubblico;
- Il Consigliere Casanti e il Consigliere Cecchini Marco dichiarano il proprio voto contrario.

Il Presidente del Consiglio comunale, propone le seguenti modalità per le seguenti votazioni:

- votazione sull'emendamento Casanti, per alzata di mano;
- votazione sull'emendamento Ercolessi, per alzata di mano;
- votazione sulla proposta emendata, per appello nominale;

Pone in votazione l'emendamento n. 1 (allegato A) proposta dal Consigliere Casanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 06 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L. e Cecchini Marco di L.N., voti contrari n.10 (Maggioranza), 00 astenuti;

D E L I B E R A

di **non approvare l'emendamento n. 1**, presentato dal Capogruppo Casanti (O.C.);

Il Presidente del Consiglio comunale,

Pone ai voti l'emendamento n. 2 (allegato B) proposto dal Consigliere Ercolessi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), contrari n. 06 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Del Prete di A.S.L. , Cecchini Marco di L.N. e 00 astenuti;

D E L I B E R A

di approvare l'emendamento n. 2, presentato dal Capogruppo Ercolessi (P.D.);

Infine il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal Capogruppo Ercolessi;

APPELLO NOMINALE

- 1) PIERO CECCHINI – FAVOREVOLE
- 2) PAOLO RUSSOMANNO – FAVOREVOLE
- 3) LUCA MARIA ERCOLESSI – FAVOREVOLE
- 4) GASTONE BENELLI – FAVOREVOLE
- 5) EMILIO FILIPPINI – FAVOREVOLE
- 6) LAURA SABATTINI – FAVOREVOLE
- 7) GIOVANNA PICCIONI – FAVOREVOLE
- 8) ALBERTO CAVOLI – FAVOREVOLE
- 9) SEVERINO GALLI – FAVOREVOLE
- 10) TIZIANO TONTI – FAVOREVOLE
- 11) ENRICO DEL PRETE – CONTRARIO
- 12) PIERANGELO DEL CORSO – CONTRARIO
- 13) FABIO LORENZI – CONTRARIO
- 14) SIMONA GAUDENZI – ASSENTE GIUSTIFICATA
- 15) MARCO CECCHINI CONTRARIO
- 16) FILIPPO CASANTI – CONTRARIO
- 17) GIUSEPPE LATTANZIO – CONTRARIO.

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 57 nel testo definitivo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento del Consigliere Ercolessi, che, per maggiore chiarezza si riporta di seguito;

“””PREMESSO:

- *che il Comune di Cattolica detiene la titolarità della farmacia sita in via del Prete n. 5, autorizzata con atto n. 799/1966 del Medico Provinciale;*
- *che la farmacia comunale è stata sempre gestita in economia;*

VISTI:

- *la legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;*
- *la legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;*
- *il D.Lgs. n. 267/2000;*

PRESO ATTO che le norme sopra elencate prevedono e regolamentano le possibili scelte in materia di disciplina della titolarità delle farmacie e delle modalità di gestione;

CONSIDERATO che:

- *l'assistenza farmaceutica, erogata sia dalle farmacie comunali che da quelle private è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le ASL, in virtù del quale le farmacie costituiscono strutture incardinate nel SSN impegnate a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria (su autorizzazione/concessione regionale);*
- *negli ultimi anni si è verificato un attenuarsi della funzione sociale delle farmacie comunali in una situazione che registra un livellamento dei prezzi di vendita dei farmaci, la pressoché totale scomparsa della preparazione diretta dei farmaci nonché scarse possibilità di incidere sulla politica dei prezzi per i prodotti diversi dai farmaci tenuto conto che questi vengono venduti anche dalla grande distribuzione;*
- *al servizio di gestione di farmacia viene attribuita la natura di attività a rilevanza commerciale, come suffragato da autorevole giurisprudenza, tra cui è possibile richiamare stralcio del parere n. 196/2009 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, in cui si evidenzia che: “È oggi pacifico che il farmacista sia imprenditore commerciale, sia perché qualificato per legge come professionista intellettuale, sia perché oggetto prevalente dell'attività del farmacista sono i rapporti di compravendita e cioè la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici acquistati sul mercato”;*
- *la profonda riflessione in atto sul concetto di valore pubblico interroga circa la necessità che la pubblica amministrazione svolga una attività di committenza e non necessariamente di produzione diretta di servizi farmaceutici;*
- *i vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. non consentono alla farmacia comunale un proficuo comportamento imprenditoriale.*
- *I risultati aziendali sono condizionati da un nuovo quadro normativo:*
 - *Liberalizzazione delle farmacie disposto dalla legge n. 27/2012;*
 - *Riduzione del rimborso del S.S.N. sulle prescrizioni mediche;*

TENUTO CONTO che le norme che regolano il patto di stabilità penalizzano il ricorso all'indebitamento per finanziare nuovi investimenti a favore della collettività, mentre rendono opportune le misure di dismissione dei beni patrimoniali non strategici al fine di reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento di opere pubbliche strategiche e prioritarie per la collettività amministrata ed il territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare quelli inerenti il saldo obiettivo del patto di stabilità, o all'abbattimento del debito.

SOTTOLINEATO che le dismissioni patrimoniali rappresentano quindi in questa fase congiunturale economica lo strumento principe di finanziamento di opere pubbliche, tanto da godere anche di un certo favore legislativo; limitato ricorso agli affidamenti alle partecipate, ecc.);

RILEVATO che:

- *l'art. 12 della legge n. 475/1968 consente la cessione delle farmacie comunali, al pari di quelle private disponendo in particolare che il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa;*
- *non rientrando la gestione di farmacie tra i compiti strettamente connessi all'attività di un Comune, la cessione della titolarità delle farmacie consentirebbe all'ente di non proseguire nell'assunzione diretta del rischio imprenditoriale correlato ad un servizio di natura commerciale;*
- *la funzione sociale rivestita dal servizio farmaceutico affermata dalla Corte*

Costituzionale, non vale a contrastare il carattere discrezionale della scelta del Comune di dismettere la farmacia, anche perché nel sistema normativo vigente non esiste una privativa pubblica per l'esercizio della farmacia (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2006 n.1985); in ogni caso la residuale funzione sociale della farmacia potrà essere compensata da opportuni interventi di politiche sociali;

DATO ATTO che la cessione della titolarità della/e farmacia/e o l'affidamento di durata decennale in gestione a terzi della o delle farmacie comunali che generi avanzo di parte corrente, assieme ad altro patrimonio, consentirebbe di reperire parte delle risorse necessarie a rendere compatibili gli interventi di investimento che questa Amministrazione intende realizzare con gli obiettivi del patto;

VISTA la relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.l., assunta al Protocollo dell'Ente in data 06.11.2014 al n. 36838, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, nella quale si determina la valutazione economica della farmacia comunale in Euro 950.000,00;

PRESO ATTO che , secondo quanto recita la stessa relazione (7.1), “non si è ritenuto di individuare altri criteri estimativi che potevano considerare fatturati superiori a fronte di investimenti che potrebbe attuare una gestione di tipo privato”;

CONSIDERATO che una ipotetica gestione della farmacia da parte di privati potrebbe avvantaggiarsi di una maggiore libertà dai vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. e che non consentono alla farmacia comunale un proficuo comportamento imprenditoriale;

CONSIDERATO inoltre che l'ubicazione della farmacia, in una zona contigua a quella balneare, assicura alla stessa, durante la stagione turistica, un bacino d'utenza assai superiore a quello ordinario e che per tali ragioni l'appetibilità strategica per potenziali acquirenti potrebbe condurre ad una valutazione di valore superiore a quello determinato dalla relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.l.;

CONSIDERATO che prevedere una dilazione nei pagamenti da parte del vincitore dell'asta pubblica costituirebbe un incentivo alla presentazione di offerte;

D E L I B E R A

1) - Di autorizzare la Giunta comunale a procedere alla cessione della titolarità o affidamento di durata decennale in gestione a terzi della o delle farmacie comunali, previa valutazione delle suddette soluzioni da parte di professionista abilitato;

2) - Di prendere atto della relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.L. In data 06/11/2014, assunta al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 36838, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e, per le motivazioni espresse in premessa e che si danno qui per integralmente

riportate, di demandare alla Giunta Comunale la decisione rispetto alla cessione della titolarità o affidamento in gestione di durata decennale a terzi della o delle farmacie comunali, previa valutazione delle diverse soluzioni da parte di professionista abilitato;

3) - Di stabilire che, nel caso in cui la determinazione sia quella di procedere alla cessione della titolarità della farmacia comunale sita in via Del Prete 5, la base d'asta non possa comunque essere fissata ad una cifra inferiore ad euro 1.250.000,00;

4) - Di dare atto che all'esito della procedura di eventuale cessione della titolarità della farmacia troverà applicazione l'articolo 12, comma terzo, della L. n. 362/91, il quale prevede la sospensione per tre anni della facoltà del Comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione di eventuali farmacie vacanti o di nuova istituzione nel territorio comunale;

5) - Di dare atto che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale gestione diretta, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuto trapasso della titolarità della farmacia a favore del nuovo titolare;

6) - Di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, per gli adempimenti successivi;

7) - di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma del D.lgs 267/2000 al fine di poter procedere all'affidamento dell'incarico sopra richiamato. """"



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 07/07/2014

SETTORE: 3

SERVIZIO: Farmacie Comunali

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Francesco Rinaldini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Cattolica detiene la titolarità della farmacia sita in via del Prete n. 5, autorizzata con atto n. 799/1966 del Medico Provinciale;
- che la farmacia comunale è stata sempre gestita in economia;

VISTI:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che le norme sopra elencate prevedono e regolamentano le possibili scelte in materia di disciplina della titolarità delle farmacie e delle modalità di gestione;

CONSIDERATO che:

- l'assistenza farmaceutica, erogata sia dalle farmacie comunali che da quelle private è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le ASL, in virtù del quale le farmacie costituiscono strutture incardinate nel SSN impegnate a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria (su autorizzazione/concessione regionale);
- negli ultimi anni si è verificato un attenuarsi della funzione sociale delle farmacie comunali in una situazione che registra un livellamento dei prezzi di vendita dei farmaci, la pressoché totale scomparsa della preparazione diretta dei farmaci nonché scarse possibilità di incidere sulla politica dei prezzi per i prodotti diversi dai farmaci tenuto conto che questi vengono venduti anche dalla grande distribuzione;
- al servizio di gestione di farmacia viene attribuita la natura di attività a rilevanza commerciale, come suffragato da autorevole giurisprudenza, tra cui

è possibile richiamare stralcio del parere n. 196/2009 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, in cui si evidenzia che: “È oggi pacifico che il farmacista sia imprenditore commerciale, sia perché qualificato per legge come professionista intellettuale, sia perché oggetto prevalente dell’attività del farmacista sono i rapporti di compravendita e cioè la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici acquistati sul mercato”;

- la profonda riflessione in atto sul concetto di valore pubblico interroga circa la necessità che la pubblica amministrazione svolga una attività di committenza e non necessariamente di produzione diretta di servizi farmaceutici;
- i vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. non consentono alla farmacia comunale un proficuo comportamento imprenditoriale.
- I risultati aziendali sono condizionati da un nuovo quadro normativo:
 - Liberalizzazione delle farmacie disposto dalla legge n. 27/2012;
 - Riduzione del rimborso del S.S.N. sulle prescrizioni mediche;

TENUTO CONTO che le norme che regolano il patto di stabilità penalizzano il ricorso all’indebitamento per finanziare nuovi investimenti a favore della collettività, mentre rendono opportune le misure di dismissione dei beni patrimoniali non strategici al fine di reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento di opere pubbliche strategiche e prioritarie per la collettività amministrata ed il territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare quelli inerenti il saldo obiettivo del patto di stabilità, o all’abbattimento del debito.

SOTTOLINEATO che le dismissioni patrimoniali rappresentano quindi in questa fase congiunturale economica lo strumento principe di finanziamento di opere pubbliche, tanto da godere anche di un certo favore legislativo; limitato ricorso agli affidamenti alle partecipate, ecc.);

RILEVATO che:

- l’art. 12 della legge n. 475/1968 consente la cessione delle farmacie comunali, al pari di quelle private disponendo in particolare che il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa;
- non rientrando la gestione di farmacie tra i compiti strettamente connessi all’attività di un Comune, la cessione della titolarità delle farmacie consentirebbe all’ente di non proseguire nell’assunzione diretta del rischio imprenditoriale correlato ad un servizio di natura commerciale;
- la funzione sociale rivestita dal servizio farmaceutico affermata dalla Corte Costituzionale, non vale a contrastare il carattere discrezionale della scelta del Comune di dismettere la farmacia, anche perché nel sistema normativo vigente non esiste una privativa pubblica per l’esercizio della farmacia (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2006 n.1985); in ogni caso la residuale funzione sociale della farmacia potrà essere compensata da opportuni interventi di politiche sociali;

DATO ATTO che l'alienazione della farmacia, assieme ad altro patrimonio, consentirebbe di reperire parte delle risorse necessarie a rendere compatibili gli interventi di investimento che questa Amministrazione intende realizzare con gli obiettivi del patto;

VISTA la relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.l., assunta al Protocollo dell'Ente in data 06.11.2014 al n. 36838, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, nella quale si determina la valutazione economica della farmacia comunale in Euro 950.000,00;

PRESO ATTO che , secondo quanto recita la stessa relazione (7.1), “non si è ritenuto di individuare altri criteri estimativi che potevano considerare fatturati superiori a fronte di investimenti che potrebbe attuare una gestione di tipo privato”;

CONSIDERATO che una ipotetica gestione della farmacia da parte di privati potrebbe avvantaggiarsi di una maggiore libertà dai vincoli a cui è sottoposta la gestione della P.A. e che non consentono alla farmacia comunale un proficuo comportamento imprenditoriale;

CONSIDERATO inoltre che l'ubicazione della farmacia, in una zona contigua a quella balneare, assicura alla stessa, durante la stagione turistica, un bacino d'utenza assai superiore a quello ordinario e che per tali ragioni l'appetibilità strategica per potenziali acquirenti potrebbe condurre ad una valutazione di valore superiore a quello determinato dalla relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.l.;

CONSIDERATO che prevedere una dilazione nei pagamenti da parte del vincitore dell'asta pubblica costituirebbe un incentivo alla presentazione di offerte;

A voti

DELIBERA

1) di procedere alla cessione della titolarità della Farmacia comunale sita in via del Prete n. 5, attualmente gestita direttamente;

2) di prendere atto della relazione valutativa redatta da M.G. Consulting S.r.l. in data 06.11.2014, assunta al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 36838, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e, per le motivazioni espresse in premessa e che si danno qui per integralmente riportate, di fissare la base d'asta per il bando di alienazione della farmacia comunale n. 1 di Via del Prete n. 5 in euro 1.250.000,00;

3) di stabilire i seguenti indirizzi e criteri per la cessione:

a. cessione della titolarità della farmacia mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924 s.m., costituito dalle risultanze della relazione valutativa approvata con la presente deliberazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;

b. eventuali debiti e crediti dell'ente antecedenti alla consegna della farmacia non costituiranno oggetto di cessione;

c. il pagamento potrà essere dilazionato nell'arco del biennio 2015-2016;

d. i rialzi rispetto alla base d'asta dovranno essere di volta in volta non inferiori a euro 10.000,00;

4) di dare atto che all'esito della procedura di alienazione della farmacia troverà applicazione l'articolo 12, comma terzo, della L. n. 362/91, il quale prevede la sospensione per tre anni della facoltà del Comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione di eventuali farmacie vacanti o di nuova istituzione nel territorio comunale;

5) di dare atto che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale gestione diretta, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuto trapasso della titolarità della farmacia a favore del nuovo titolare;

6) di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, per gli adempimenti successivi;

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4[^] comma del D.lgs 267/2000 al fine di poter procedere alla pubblicazione del bando.